



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3446 del 2010, proposto da:

Cose buone e dolci di Federici Antonella, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Andrea Manzi, Federica Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi,
in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Disco Live Dm di Vincenza Russo & C Sas, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso Francesco Caricato, in
Roma, via Silla, 91;

nei confronti di

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata - Crob;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n.
00113/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI GESTIONE BAR INTERNO AL CENTRO ONCOLOGICO DI

RIONERO IN VULTURE.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Disco Live Dm di Vincenza Russo & C Sas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Di Mattia, su delega dell' avv. Manzi, e Buscicchio;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Con l'appello in esame la ditta “Cose buone e dolci “ sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso proposto dalla “ Disco live “ per l'annullamento della gara in cui l'appellante era divenuta aggiudicataria del servizio di gestione del bar dell'istituto di ricovero e cura di Rionero in Vulture.

Si sostiene, in opposizione a quanto ritenuto dal primo giudice, che il disciplinare di gara, inteso rettamente e secondo buona fede, non avrebbe previsto che l'offerta economica doveva indicare espressamente l'impegno a rimborsare i costi relativi ai consumi energetici, acqua, e quant'altro fissato nella concessione contratto e che, pertanto, l'offerta formulata dalla ditta “ Cose buone e dolci “, non sarebbe incompleta, in quanto redatta in conformità al disciplinare di gara.

La controparte, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello e, in via subordinata, ha riproposto gli altri motivi già dedotti in primo grado, relativi alla inidoneità della referenza bancaria

prodotta dall'appellante per dimostrare la sua capacità economica e finanziaria e la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, in quanto l'originaria ricorrente non sarebbe stata posta nelle condizioni di partecipare alla seduta pubblica nel corso della quale si era proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

DIRITTO

L'appello deve ritenersi infondato.

Rileva la resistente che l'offerta economica che le concorrenti dovevano formulare era composta da due componenti, quella economica, consistente nell'aumento percentuale da applicare al canone annuo di base e l'altra consistente nell'impegno al rimborso, nei confronti dell'amministrazione, dei consumi energetici acqua e quant'altro fissato nella concessione contratto.

La ditta “ Cose buone e dolci “, pur essendosi impegnata, in altro documento di gara, a rimborsare tali consumi non avrebbe, però, ribadito tale impegno nell'offerta economica e avrebbe formulato, pertanto, un'offerta incompleta, in violazione dell'art. 4 del disciplinare.

Il motivo deve ritenersi fondato in quanto il disciplinare di gara non dà adito a dubbi interpretativi, atteso che lo stesso prescrive che l'offerta economica doveva essere costituita da due elementi, e cioè, l'aumento percentuale proposto sul canone annuo e l'impegno a rimborsare la stazione appaltante dei vari costi di gestione.

Pertanto, l'offerta economica formulata dalla ditta “ Cose buone e dolci” risulta incompleta e la stazione appaltante, correttamente, ne ha disposto l'esclusione dalla gara con riferimento alla prescrizione che impone l'esclusione delle offerte incomplete o condizionate, atteso che le clausole inserite nella lex specialis, oltre a garantire le esigenze di certezza e celerità

del procedimento, tutelano l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni fra i ricorrenti.

La sussistenza di tale vizio, pertanto, deve ritenersi sufficiente per respingere i motivi di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Considerata la peculiarità delle questioni trattate, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate nel grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)